

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 marzo 2006.

**Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente:**  
**«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005;

Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza del 26 agosto 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 557/06, pronunciata nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006, con la quale il predetto Consiglio ha ritenuto che le disposizioni delle ordinanze sopra citate non debbano applicarsi alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a settanta gradi centigradi;

Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato,

Ordina:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 10 ottobre 2005, non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che abbia raggiunto nell'intera massa almeno settanta gradi centigradi.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

*Il Ministro:* STORACE

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006  
 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315*

06A04259

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 febbraio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori delle aziende operanti nel Polo tessile di Riesi e Sommatino: Alba Confezioni, Alice Confezioni, Aurora Confezioni, Confezioni Italia, Fima Confezioni, Polo Tessile del Mediterraneo, Riesi Maglieria; della società EMI Engineering Montaggi Italia S.r.l. di Gela e della cooperativa Palisti Gelesi, unità di Gela. (Decreto n. 37848).

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d'intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato